

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO STORICO IN MOVIMENTO"

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Centro Storico in Movimento" con sede legale in Monterotondo (RM) presso il domicilio del portavoce.

Art. 2 Composizione

L'associazione è composta dai soci. Non può essere accettato come socio chi ricopra cariche di Sindaco, Assessore, Consigliere e/o cariche politiche elettive. Il Comitato Esecutivo può conferire la qualifica di socio a quanti ne facciano domanda; di socio onorario a persona contraddistinta per particolari benemerienze

Art. 3 Finalità

L'Associazione è una libera unione di cittadini, senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, la cui precipua finalità è quella di promuovere la tutela culturale e ambientale del Centro Storico di Monterotondo, in ottemperanza ai regolamenti comunali.

A tal scopo, le azioni che la connotano sono

- contribuire al coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte amministrative e sociali del Comune di Monterotondo,
- farsi interprete e latore degli interessi dei cittadini presso l'amministrazione di detto Comune;
- elaborare proposte da avanzare alle Autorità competenti
- verificare l'operato delle stesse in ordine alla realizzazione di eventuali progetti
- segnalare irregolarità ed eventuali disservizi, vegliare per il rispetto del regolamento di polizia e di arredo urbano

Art. 4 Organi costituenti, loro modalità di nomina, requisiti per l'adesione, recesso

• 1. Organi

Organi costituenti sono:

Il Consiglio esecutivo, formato dalle seguenti figure

Un portavoce o Presidente, un segretario (o Vicepresidente), un tesoriere, due Consiglieri

L'Assemblea Generale è costituita da Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari

• 2. Nomina e requisiti per l'adesione

- Nomina dei membri del Consiglio Esecutivo

Sono eleggibili come membri del Consiglio Esecutivo quanti detengano la qualifica di soci sulla base di una regolare iscrizione, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, non abbiano procedimenti pendenti con la giustizia, non siano membri di formazioni politiche, né appartengano ad organi dell'amministrazione .

Per eleggere un candidato a membro del C.E. sono necessari i 2/3 di voti a favore. Nessuno dei membri del C.E. ha diritto a compenso per la natura volontaria dell'impegno assunto; è previsto altresì il rimborso per eventuali spese autorizzate.

- Nomina delle figure interne al C.E.

Il Consiglio Esecutivo elegge al suo interno il Portavoce, il Segretario e il Tesoriere. Per l'elezione di ciascuna figura sono necessari i 2/3 di voti a favore

Tutti gli organi di cui sopra restano in carica 3 anni. E' ammesso il caso di scioglimento anticipato del Consiglio Esecutivo, per sopravvenute dimissioni di tutti i suoi membri o per causa grave.

In caso di decesso, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità di cariche, di uno dei membri del C.E., è ammessa la sua sostituzione con il primo non eletto della lista di candidati votati dall'Assemblea Generale.

• **3. Requisiti per diventare socio**

Possono aderire tutti coloro che, indipendentemente dal comune di residenza, siano interessati a condividere le finalità di detta Associazione (cfr. Art. 3), intendano collaborare alle attività dell'Associazione.

Eleggibile al Consiglio Esecutivo è qualsiasi socio che abbia maturato un'anzianità di appartenenza pari a tre anni dall'atto di iscrizione.

E' socio a tutti gli effetti colui di cui il C.E. abbia ratificato la richiesta di iscrizione, che sia in regola con il pagamento della quota annuale. L'aspirante socio deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e non deve appartenere ad organi dell'amministrazione comunale.

• **4. Perdita della qualità di socio e recesso**

La qualità di socio si perde, oltre che per il mancato pagamento della quota associativa, per decesso, recesso, violazione degli obblighi statutari, o per qualunque comportamento che, violando il giudizio insindacabile del C.E., si ponga in contrasto con il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Ciascun socio è libero di recedere dall'appartenenza all'Associazione, previa lettera da inviarsi al C.E. e sua relativa ratifica. La perdita della qualità di associato, indipendentemente dal motivo per cui sia avvenuta, compreso il recesso, non dà diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 5 Poteri

Il C. E. ha potere deliberativo sia sulle proposte avanzate dall'Assemblea Generale, sia in ordine all'attuazione di progetti elaborati in sede dallo stesso C.E., sia nel caso di espulsione di un socio. Una delibera è valida in presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. In caso di parità, dopo previo dibattito, si può procedere ad altre due votazioni. In caso di parità anche al terzo scrutinio la mozione oggetto del voto deve ritenersi decaduta.

Il C.E. ha la facoltà di nominare degli esperti, che prestano la propria opera volontariamente senza retribuzione, istituire delle commissioni ad hoc, elaborare strategie per la realizzazione di progetti ecc. ecc.

L'AG. ha potere consultivo quando chiamata a pronunciarsi su eventuali proposte del C.E..
Ha potere deliberativo nei seguenti casi

- elezione del C.E.
- scelta di una tra più proposte o mozioni avanzate dai soci in sede di Assemblea Generale da sottoporre al C.E.
- approvazione del bilancio annuale
- scioglimento del C.E. per motivi gravi

Art. 6 Convocazione sedute ed assenze

Il C.E. si riunisce almeno una volta al mese. Le sue sedute sono abitualmente riservate ai consiglieri. In caso di necessità possono avere luogo sedute allargate alla presenza di esperti o di altri soci.

Il C.E. stabilisce il calendario delle sedute dell'Assemblea Generale, l'ordine del giorno ecc. L'A.G. si riunisce almeno una volta all'anno ed è indetta dal Portavoce, col consenso dei suoi consiglieri.

Art. 7 Funzioni all'interno del C.E.

Il Portavoce o Presidente rappresenta ad ogni effetto di Legge il Comitato nei confronti di terzi; presiede di diritto l'Assemblea Generale e l'Assemblea del Consiglio Esecutivo, ratifica lo scioglimento del C.E., convoca l'Assemblea G. e l'C.E., ogni qual volta lo ritenga necessario, appone il visto su tutti gli Atti del Comitato, esegue le disposizioni del C.E.

Il Segretario redige il verbale delle sedute. Supplisce il Portavoce e ne assolve tutte le funzioni e responsabilità, in caso di assenza, decesso, malattia.

Il Tesoriere gestisce i fondi di cassa, redige il bilancio annuale da approvarsi in sede di A.G. entro il 31 marzo. Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso. Procede alla raccolta e alle richieste delle quote di iscrizione, provvede all'iscrizione sul registro dei soci.

Art. 8 Finanziamento ed esercizio finanziario

Fonte ordinaria di sostentamento economico è costituita dalle quote annuali la cui somma pro capite è fissata dal C.E. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere presentati all'A.G., previa lettura del C.E. entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 9 Tutela legale e divisione delle spese

Le spese che eventualmente dovessero prodursi a motivo di contenziosi, procedimenti legali avviati da terzi contro l'Associazione ed indirizzati al Portavoce che ne è il responsabile giuridico, sono interamente a carico dell'Associazione e devono essere ugualmente ripartite tra i soci.

Art. 10 Dati anagrafici dei soci

I dati personali e anagrafici forniti da persone aspiranti a soci, all'atto della loro iscrizioni all'Associazione, sono oggetto di trattamento nel rispetto e ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lg.30 giugno 2003 n. 196 e degli obblighi di riservatezza previsti.

Art. 11 Mezzi di comunicazione

L'associazione è legittimata a ricorrere ad ogni forma di comunicazione e pubblicità delle sue iniziative, a norma di legge. Spetta al C.E. decidere della legittimità ed opportunità di eventuali proposte di comunicazione, e di autorizzarle perché siano effettuate a nome dell'Associazione.

Art. 12 Durata

La presente associazione si estinguerà quando lo scopo associativo sia stato raggiunto ovvero divenuto impossibile. In caso di estinzione, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno dei soci ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o simili.